



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Cosentini, ha pronunciato l'art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [redacted] 2014 promossa da:

[redacted]
[redacted]
elettivamente domiciliati in [redacted] presso lo studio dell' [redacted]
che assiste la parte per delega a margine dell'atto di citazione unitamente all' [redacted]

PARTE ATTRICE

contro:

[redacted] BANCA [redacted] (C.F. [redacted])
elettivamente domiciliata in [redacted] presso lo studio dell'Avv. [redacted]
che assiste la parte per delega in calce all'atto di citazione notificato, unitamente
all'Avv. [redacted]

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come verbale d'udienza.

Ragioni in fatto e in diritto della decisione

Premesso che con atto di citazione notificato il 20.2.14, [redacted]
[redacted] il loro garante [redacted] richiamavano avanti a questo Tribunale [redacted] Banc. [redacted]
chiedendo accertarsi la nullità delle clausole del contratto di mutuo ipotecario 29.4.2011 stipulato per
l'importo di € 185.000,00 con detta banca, denunciando di usurarietà gli interessi all'epoca convenuti,
compensati degli interessi di mora, da cui l'operatività dell'art.1815 c.c. e quindi la gratuità del
contratto di mutuo stipulato, con rideterminazione degli importi dovuti e condanna alla restituzione
dei maggiori importi pagati, oltre al risarcimento dei danni patiti (allegavano a conforto degli assunti
perizia di parte e richinnavano la normativa di cui alla L.108/96 e al D.L. 349/00, nonchè le
indicazioni interpretative provenienti dalla sentenza della Cassazione n.350/13);





Dato atto che la banca convenuta, costituendosi con comparsa 31.10.14, previamente eccepita la nullità della citazione per genericità, chiedeva il rigetto delle domande poste, negando l'usurarietà del tasso pattuito, nella misura variabile (e non fissa come indicato nella perizia prodotta dagli attori) dell'Euribor 3 mesi maggiorato di 2 punti percentuali, per un TAEG all'epoca pari al 3,75%, al di sotto del tasso soglia del 4,18%, parimenti negando l'usurarietà del tasso di mora, comunque pattuito in termini da restare entro il tasso soglia (art.10 contratto), e che lo stesso non andava sommato al tasso corrispettivo, peraltro osservando che la relativa soglia di riferimento andava maggiorata di 2,1 punti percentuale, come da indicazioni Banca d'Italia.

Ritenuto che, all'esito della trattazione orale e scritta tra le parti, e delle produzioni documentali, possa affermarsi l'infondatezza delle domande poste dagli attori, sulla base delle seguenti considerazioni:

1. Precisa parte attrice, in memoria ex art.183 comma 1 n. c.p.c., che la censura svolta non riguarderebbe una sommatoria di tasso contrattuale e tasso di mora, bensì il rilievo assorbente che il tasso di mora, pattuito in contratto nella misura del 5%, risulterebbe già all'epoca usurario in quanto superiore al tasso soglia, all'epoca pari al 4,19%;
2. L'assunto di cui sub 1 non trova tuttavia riscontro nella documentazione contrattuale prodotta, leggendosi, sia nella sezione "Tasso di mora" cui al Documento di sintesi sottoscritto dalle parti e riportante le condizioni economiche del mutuo, sia all'art.10 delle "Condizioni generali di contratto", parimenti sottocritic, che *"per ogni rata insoluta, o frazione di essa, saranno calcolati, sulla sola parte capitale, interessi supplementari al tasso applicato alla scadenza insoluta maggiorato sulla differenza tra il tasso originario del contratto e il tasso soglia dell'usura in vigore al momento della stipula; questa maggiorazione non potrà mai superare i 2 punti percentuali"*. Se ne ricava che, al di là di un possibile dubbio interpretativo riguardante il "tasso originario", non essendo dato comprendere se intendersi, come sembra più corretto, il "tasso d'ingresso valido per preammortamento e per la prima rata: 3%", ovvero il "tasso a regime valido per le rate successive" (Euribor 3 mesi + spread 2%), in ogni caso non ne emerge una maggiorazione fissa del 2% (come sembrano argomentare gli attori), bensì un aumento che, entro il limite massimo di una maggiorazione del 2% sul tasso applicato alla scadenza della rata insoluta, è indicato nella differenza tra il suddetto tasso originario e la soglia d'usura al momento della stipula. Se ora si svolge tale verifica alla data della stipula (ed è a tale epoca che occorre far riferimento, denunciandosi l'usurarietà della iniziale pattuizione con le invocate conseguenze di gratuità del mutuo), se ne ricava che in quel momento, su un tasso iniziale del 3%, la maggiorazione era pari alla differenza tra detto tasso e il tasso soglia (all'epoca 4,19%),



e quindi pari a 1,19 che, sommato a 3, portava a 4,19. Ove invece si intendesse per tasso iniziale il tasso variabile pattuito ab inizio (all'epoca pari al 3,75%, come indicato nel Documento di sintesi), ancora una volta il tasso di mora sarebbe stato entro il tasso soglia, in quanto sarebbe stato maggiorato della differenza tra detto tasso del 3,75 e il tasso soglia del 4,19. Se ne ricava pertanto come non possa ritenersi pattuito, alla data di stipula del contratto di mutuo, un tasso di mora all'epoca già usurario;

3. Nessuna specifica denuncia di usurarietà viene invece svolta con riferimento ai possibili tassi di mora successivamente conteggiati dalla banca a carico del mutuatario, rilevandosi anzi non essere contestato quanto assume la banca in memoria 22.12.14, con il fatto che *"agli attori non è mai stato applicato alcun interesse moratorio"*;
4. Ove invece gli attori, genericamente assumendo in citazione l'usurarietà degli interessi pattuiti *"ricompresi gli interessi di mora"*, avessero inteso con ciò contestare che il cumulo dei tassi convenuti a titolo di interessi corrispettivi e moratori determinava già all'epoca il superamento del tasso soglia, siffatto assunto non può che ritenersi infondato, integralmente richiamandosi le argomentazioni già svolte da questo giudice nella pronuncia in data 28/29.1.14 (n. rep.1051/14), circa l'autonoma verifica di rispetto della soglia di usura che va parallelamente condotta con riferimento ai due tassi, che assolvono a funzioni diverse: il tasso corrispettivo indica invero la misura degli interessi riconosciuti al mutuatario a titolo di corrispettivo (ossia prezzo) del prestito accordato, mentre il tasso di mora indica la misura della penalità per il ritardato adempimento, fatto in ogni caso eventuale e solo eventuale, la cui incidenza va rapportata al protrarsi e all'entità dell'indebitamento. Nel caso di specie peraltro tale rilievo è ancor più evidente, ove si consideri che, sulla base di quanto pattuito, gli interessi moratori, in caso di ritardo nel pagamento delle rate, sarebbero stati conteggiati a carico del mutuatario solo in sostituzione degli interessi corrispettivi (e non già in aggiunta), leggendosi al menzionato art.10 delle condizioni contrattuali, che, in caso di ritardo l'interesse moratorio sarebbe stato applicato *"sulla sola parte capitale della rata insoluita"*, e non già, come pur consentito dall'art.3 comma 1 Delibera Cier 9.2.2000, ove pattuito, sull'importo complessivo della rata, ossia comprensivo della quota interessi;

Ritenuto ne consegua il rigetto delle domande tutte svolte dagli attori, conseguendone l'obbligo degli stessi di rifusione delle spese di lite alla controparte, liquidate ex D.M. n.55/14 (valori riportati a causa di valore indeterminabile, discostandosi in diminuzione dal dato medio per la fase istruttoria, consistita in unica breve memoria, e per la fase decisionale, avvenuta con la modalità della trattazione orale ex art.281 sexies c.p.c.);



Ritenuto invece di non ravvisare i presupposti di lite temeraria, in relazione agli accertamenti comunque svolti *sub* 2;

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando in contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:

1. rigetta ogni domanda posta da [redacted] nei confronti di Banca [redacted] con atto di citazione notificato il 20.2.2014;
 2. condanna gli attori a rifondere in solido alla convenuta le spese di procedimento, liquidate in € 4.700,00 per compensi professionali, oltre 15% rimborso spese generali, CPA e IVA di legge.
- Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale.
Milano, 12 febbraio 2015

Il Giudice
dott.ssa Laura Cosentini

EX PARTE CREDITORIS

